

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10
del 10/03/2017**

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

ART. 1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, autorizzazione e di svolgimento di Sagre, Feste popolari e tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, cultura, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):
ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):
la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):
elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART. 3 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2. La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 15 giorni consecutivi o frazionabili.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare annualmente una sola manifestazione con durata superiore a quattro giorni consecutivi, ad eccezione degli enti istituzionali.

Non potrà essere svolta alcuna sagra superiore a un giorno senza che siano trascorsi almeno tre giorni dal termine della precedente manifestazione.

All'interno di ogni sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.

3. Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni sono quelli previsti dalle norme tecniche di attuazione in materia di rumorosità previste dal Regolamento Comunale e nello specifico per le manifestazioni popolari:

- dal lunedì al giovedì e la domenica fino alle ore 24.00
- venerdì e sabato fino alle ore 01.00

- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);

- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

ART. 4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Ai sensi della Legge Regionale 6/2010 art. 18 bis il Comune redige l'elenco annuale delle Sagre e delle fiere che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare inserendolo nel calendario Regionale delle fiere e sagre.

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza **entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento della sagra/fiera.**

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine non superiore a 7 giorni dal deposito della richiesta, i seguenti dati:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

2. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

3. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);

3° anni di svolgimento della sagra;

4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

5. Il Comune non può autorizzare nei medesimi giorni sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

6. Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno.**

7. Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno.**

ART. 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dall'Ente sentita la commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

2. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione non prevista o prevedibile in sede di programmazione annuale, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.

4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ART. 6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

Gli organizzatori dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune accedendo sul sito istituzionale (www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it) alla sezione Sportello Telematico Unificato SUE -SUAP

ART. 7 – CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico gli organizzatori devono presentare richiesta di occupazione suolo pubblico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. L'ufficio incaricato provvederà alla quantificazione di costi di occupazione suolo pubblico ed al rilascio della relativa concessione.
3. In caso di patrocinio da parte del comune, gli organizzatori saranno esentati dal pagamento della COSAP.
4. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della Polizia Locale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comando di Polizia Locale entro 30 giorni dall'inizio dell'evento

ART. 8 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare (attraverso lo Sportello Telematico Unificato) apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la SCIA di somministrazione presentata.

ART. 9– ATTIVITA' DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA

1. Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del TULPS, andrà presentata:
 - **SCIA** allo sportello Unico Attività Produttive almeno 15 giorni prima dell'evento, per spettacoli e intrattenimenti che si svolgono all'aperto, privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico che si svolgono nell'arco delle 24 ore, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica di eventuali palchi o pedane per artisti.
 - **DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE** :
 - a) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone:
i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore a 200 persone e/o con palchi superiori a cm.0,80 sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS da parte della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
La richiesta dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 45 giorni prima dell'evento. L'ufficio provvederà alla convocazione della Commissione il cui parere a seguito di verifica presso l'area destinata alla manifestazione, sarà vincolante per il rilascio dell'autorizzazione.
 - b) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone:
per i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti, le verifiche e i pareri di competenza della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono sostituiti, ferme restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da adeguata relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri o architetti, o periti industriali che attesta la rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996.

La domanda con relativa relazione tecnica dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 20 giorni prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica di eventuali palchi o pedane per artisti con altezza superiore a cm. 0,80

c) Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture:

per le feste e sagre di piazza svolte in aree all'aperto e prive di qualsiasi struttura per lo stazionamento del pubblico che si svolgono per una durata superiore alle 24 ore, la domanda dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 15 giorni prima dell'evento allegando alla stessa certificazione di idoneità statica di eventuali palchi o pedane per artisti con altezza superiore a cm. 0,80

2. Alle istanze di cui ai commi precedenti, dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- Planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici come previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- Conformità degli impianti elettrico e del gas;
- Programma dettagliato della sagra;
- Copie versamenti oneri eventualmente previsti.

3. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

4. Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

5. In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 15 giorni prima dell'inizio della sagra.

ART. 10 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

ART. 11 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento Comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (Legge Regionale n°6/2010 e successive modifiche).

2. In caso di recidiva, le sanzioni del comma 1 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa (Legge Regionale n°6/2010 e successive modifiche).

3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.
4. Le sanzioni del presente Regolamento Comunale saranno comminate dal personale dell'Area Polizia Locale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED ESENZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Viene esentata dal presente regolamento la somministrazione in modica quantità, senza pagamento di corrispettivo, effettuata in qualità di ristoro a contorno di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, religiose e simili.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.